

**ART. 1**  
**(Denominazione, sede e durata)**

È costituita fra i presenti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, un'associazione avente la seguente denominazione: "Società Italiana di Medicina Psichedelica ETS" in breve "SIMEPSI ETS", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Bari e con durata illimitata. L'associazione ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

**ART. 2**  
**(Scopo, finalità e attività)**

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

- Lettera b) interventi e prestazioni sanitarie;
- Lettera c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- Lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- Lettera g) formazione universitaria e post-universitaria;
- Lettera h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- Lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- Lettera l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

L'Associazione non ha fini di lucro, neppure indiretto, e non può distribuire utili. Si propone di svolgere attività di utilità sociale a favore delle associazioni, dei soci e di terzi nel pieno rispetto della libertà e della dignità di tutti.

In particolare, l'Associazione intende promuovere lo sviluppo e il perfezionamento della Medicina Psichedelica in ogni suo aspetto, intendendo con "Medicina Psichedelica" una disciplina multispecialistica e trasversale, non limitata all'ambito medico-sanitario ma integrata nel più ampio campo delle scienze della salute e della vita, tesa ad indagare le implicazioni, le criticità, i rischi e le potenzialità dell'integrazione degli stati non ordinari di coscienza in ambito clinico e sociale. La SIMEPSI si pone dunque come interlocutore competente e affidabile con gli enti e le persone fisiche dedicate alle discipline correlate e affini.

La SIMEPSI si prefigge pertanto di riunire professionisti operanti nei campi delle scienze biomediche e della salute mentale, specialisti nel campo delle scienze umanistiche e sociali, enti, organizzazioni ed amministrazioni dedicate allo sviluppo delle terapie psichedeliche e alla gestione delle politiche di regolamentazione dell'uso di sostanze psicoattive. L'obiettivo è quello di generare una pluralità di opinioni, competenze e principi intesi a promuovere la ricerca relativa all'uso terapeutico dei composti e dei farmaci definiti "psichedelici", mantenendo una posizione prudente, critica e cauta in merito all'implementazione di queste metodologie nella pratica clinica al fine di arginare eventuali derive semplicistiche e riduzionistiche a favore di una visione integrata e bio-psico-socio-culturale dei suddetti interventi.

Per questo motivo, l'Associazione intende svolgere attività di divulgazione, formazione e psicoeducazione allo scopo di promuovere la consapevolezza relativa a questi interventi nella popolazione generale e tra diversi professionisti ed enti che potrebbero utilizzare, se non appropriatamente informati, questi composti con modalità e intenti ad alto potenziale di danno alla persona. In tal senso, l'Associazione non intende incentivare l'utilizzo di tali composti al di fuori dei contesti e delle modalità previste dalle normative vigenti, nè l'applicazione di terapie psichedeliche al di fuori dei contesti clinici nei quali ne è prevista la legittima applicazione in scienza e coscienza nel pieno rispetto della legge e dei codici deontologici, mantenendo il rispetto per il diritto alla salute delle persone che fanno uso di sostanze psicotrope con approccio non giudicante e supportivo.

Riguardo all'eventuale implementazione di tali composti in setting clinici convenzionali, la SIMEPSI intende focalizzare l'attenzione sui risvolti psicologici e psicopatologici conseguenti alla loro somministrazione, impegnandosi a promuovere la consapevolezza delle implicazioni cliniche, medicolegali, etno-culturali, spirituali ed etiche di questa disciplina, che dovrà sempre operare nel pieno rispetto della legge, dei codici deontologici e delle linee guida condivise dalla comunità scientifica internazionale.

Inoltre, questa Associazione intende supportare una maggiore conoscenza di tutte le sostanze psicoattive e promuovere politiche e interventi di riduzione del danno e limitazione del rischio rivolti a persone che usano sostanze psicoattive al di fuori dei setting clinici dedicati ed autorizzati. Nello specifico, intende supportare e incentivare servizi sul territorio dedicati ad offrire percorsi di supporto e counseling, definiti "integrazione psichedelica", nonché servizi di Riduzione del Danno (RdD) e limitazione del rischio - prestazioni inserite tra i LEA come previsto dal DPCM del 12/01/2017.

Infine, si intende costituire una società scientifica che mantenga il benessere dei pazienti al centro delle sue azioni, ponendosi come interlocutore attivo nelle fasi di introduzione e di commercializzazione dei farmaci psichedelici richiedendone una continua valutazione multidisciplinare da parte di medici e psicologi che devono sempre operare in maniera sinergica e integrata. Lo scopo ultimo è quello di tutelare il benessere psichico collettivo, attraverso l'utilizzo consapevole dell'induzione clinica di stati non ordinari di coscienza in contesti professionalmente strutturati, scientificamente fondati e disciplinati dalle normative vigenti.

In considerazione dei possibili usi a rischio e delle relative conseguenze potenzialmente pericolose di queste sostanze, ci impegniamo a favorire lo sviluppo di una cultura, oltre che di competenze, fondata sulla consapevolezza della necessità di integrare competenze biomediche e psicoterapiche in virtù degli effetti prorompenti legati a questi farmaci e alle pratiche di alterazione degli stati di coscienza in generale, siano essi farmaco-indotti o meno. A tal fine, l'Associazione promuove ed organizza eventi formativi finalizzati alla formazione e all'aggiornamento professionale continuo a beneficio di tutte le figure professionali operanti in ambito di salute mentale e delle attività e discipline correlate; svolge attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente nei confronti degli associati con programmi annuali di attività formativa ECM, anche mediante la diffusione dei risultati dell'attività di ricerca. In ambito formativo, l'Associazione riserva particolare attenzione al sostegno della formazione scientifica di giovani specialisti anche mediante l'istituzione di borse di studio, assegni di ricerca o

contributi miranti al raggiungimento degli scopi dell'ETS. Si impegna ad istituire dunque attività formative professionalizzanti ad ampio spettro, ponendosi l'obiettivo di contribuire a generare competenze e abilità nel contesto in cui l'Associazione intende operare.

SIMEPSI favorisce ed incentiva, inoltre, la ricerca clinica, epidemiologica e di base su tutte le tematiche inerenti le terapie con psichedelici, gli interventi di riduzione del danno e le implicazioni sociali e culturali legate alle pratiche controllate di induzione di stati non ordinari di coscienza.

La SIMEPSI si propone, inoltre, di incentivare l'applicazione delle evidenze scientifiche nella pratica clinica, nonché di favorire lo sviluppo e la standardizzazione delle linee-guida in tutti gli ambiti di interesse della disciplina, anche in collaborazione con organismi istituzionali, amministrativi e di programmazione a qualsiasi livello essi operino, così come in collaborazione con società scientifiche e altri ETS tecnico-scientifici delle professioni socio-sanitarie dedicate all'ambito di interesse della SIMEPSI ETS.

Infine, la SIMEPSI intende porre in essere ogni altra iniziativa di carattere divulgativo e di sensibilizzazione sulle salute mentale, di prevenzione e di educazione sanitaria generale. A tal fine l'associazione promuove e realizza iniziative volte a sensibilizzare l'opinione pubblica in generale e le autorità competenti sulle tematiche inerenti la prevenzione, la diagnosi e il trattamento dei disturbi psichiatrici nonché la promozione della salute e il diritto alla felicità

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

### **ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)**

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'Associazione associazioni e persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione (o consiglio direttivo) una domanda scritta che dovrà contenere:

- 
- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e/o indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessata e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

#### **ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate in relazione ad attività specifiche deliberate dall'Organo di controllo;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- favorire un clima di serenità e rispetto reciproco sia nello svolgimento delle attività interne all'Associazione che nella comunicazione personale assunta all'esterno anche a mezzo social.

#### **ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi:

- utilizzo di un linguaggio scorretto verso terzi anche attraverso i mezzi comunicazione e informazione;
- utilizzo di un comportamento irrispettoso all'interno come all'esterno dell'Associazione;

Il socio può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

## **ART. 6 (Organi)**

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o Consiglio direttivo);
- l'Organo di controllo, laddove eletto.

## **ART. 7 (Assemblea)**

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

Le Assemblee, sono convocate almeno 7 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

Alle Assemblee sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'Associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

## **ART. 8** **(Organo di amministrazione)**

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 11 nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

I consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

### **ART. 9 (Presidente)**

IL Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitata nell'esercizio delle sue funzioni.

### **ART. 10 (Organo di controllo)**

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **ART. 11 (Patrimonio)**

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **ART. 12 (Divieto di distribuzione degli utili)**

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratrici ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **ART. 13 (Bilancio di esercizio)**

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

#### **ART. 14 (Libri)**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità.

#### **ART. 15 (Volontari)**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

#### **ART. 16 (Lavoratori)**

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

#### **ART. 17 (Sostenitori)**

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

#### **ART. 18 (Soci Onorari)**

Possono essere riconosciuti in qualità di soci onorari coloro che, per la loro personalità e notorietà in ambito scientifico, sanitario o sociale abbiano contribuito significativamente alla crescita e al prestigio della SIMEPSI ETS. La nomina dei Soci onorari viene deliberata dal Consiglio Direttivo all'unanimità, su proposta di uno dei suoi componenti in carica.

**ART. 19**  
**(Comitato Tecnico-Scientifico)**

Il comitato Tecnico-Scientifico è composto da figure tecniche e svolge funzioni consultive per l'attività del Consiglio Direttivo. Il Comitato è composto da un numero di membri variabile ed è presieduto dal Coordinatore Scientifico. Il Comitato è nominato dal Consiglio Direttivo che può sceglierne i membri al proprio interno oppure tra soggetti terzi riconosciuti per valenza scientifica ed etica.

Sono criteri preferenziali l'essersi particolarmente distinti nel campo della ricerca e nella divulgazione in ambito di terapie psichedeliche e/o aver maturato una solida esperienza gestionale clinica nella propria vita professionale. Anche il comitato dura in carica per tre anni rinnovabili per due volte e il flusso delle progettazioni, nonché i rapporti con il Consiglio Direttivo, sono curati dal coordinatore scientifico.

Il Comitato formula proposte e dà pareri in relazione all'attività scientifica, di formazione, istituzione di borse di studio, progetti di ricerca etc. che la SIMEPSI, nell'ambito dei propri scopi istituzionali, intende sostenere. Il Comitato Tecnico-Scientifico ha il compito di verificare e controllare la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di uno dei membri, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione nella prima riunione utile. Il nuovo membro così nominato resterà in carica fino alla scadenza naturale del mandato del suo predecessore. Il Coordinatore convoca le riunioni del Comitato Scientifico qualora lo ritenga opportuno o nel caso in cui ne facciano richiesta almeno due membri.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare. Detto avviso deve essere comunicato ai consiglieri con e-mail almeno cinque giorni prima della riunione e nei casi di urgenza con e-mail da inviarsi ai consiglieri con un preavviso di almeno due giorni dalla riunione. Le deliberazioni del Comitato Tecnico-Scientifico sono prese a maggioranza dei presenti. Di ciascuna riunione viene redatto verbale sottoscritto dal Coordinatore e dal Segretario, i quali sono tenuti ad inviarlo tempestivamente al Consiglio Direttivo. Alle riunioni del Comitato possono partecipare, senza diritto di voto, i membri del Consiglio Direttivo.

**ART. 20**  
**(La Commissione Etica)**

La Commissione Etica è composta da un Presidente e da un numero variabile di soci eletti dall'Assemblea. Il numero dei soci e l'approvazione dei Soci eletti dovrà essere vagliata dal Consiglio Direttivo. La commissione etica fornisce pareri sulle azioni e sulle modalità di sviluppo dell'Associazione sulla base di presupposti etico/deontologici condivisi, impegnandosi a garantire che la SIMEPSI si mantenga aderente ai principi etici e ai valori espressi dal presente statuto; coordina la stesura della Carta dei Valori e dei Principi Etici dell'ETS; valuta, insieme al Consiglio Direttivo, le proposte di espulsione dei soci e le controversie riguardanti l'interpretazione del presente Statuto. Può inoltre segnalare al Consiglio Direttivo dichiarazioni o comportamenti lesivi dell'immagine dell'Associazione. Inoltre, la Commissione Etica si impegna a promuovere i rapporti con le Associazioni di pazienti e con i comitati etici nazionali ed internazionali. Vi è incompatibilità tra le cariche di membro della Commissione Etica, di membro del Comitato Tecnico-Scientifico e di membro del Consiglio Direttivo.

**ART. 21**  
**(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

**ART. 22**  
**(Rinvio)**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.